



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE SECONDA TER

Registro Ordinanze: 582/2007

Registro Generale: 256/2007

nelle persone dei Signori:

MICHELE PERRELLI Presidente
ANTONIO AMICUZZI Cons. , relatore
MARIA CRISTINA QUILIGOTTI Cons.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Febbraio 2007**

Visto il ricorso 256/2007 proposto da:

SOC GESTIM UNIPERSONALE SRL ED ALTRI
SOC 4 FIUMI SNC
SOC BAR TRE SCALINI SRL
SOC LAGO DI BEAI SRL
SOC RISTORANTE TRE SCALINI SNC
SOC SA. CI. SRL
SOC SAS EREDI BOCCACCI MARIANI LUDOVICO
SOC SNC NIFA DI SCIBONA ANTONIO & C
SOC TRIGNO SRL
SOC TREMILASTORIE SRL
SOC ZCR SRL
SOC SNC CAVALAGLIO MASSIMO
SOC SADAC SRL
SOC RUA SRL
SOC MOKAGEST SRL
SOC GESTIN SRL
SOC DECA SRL

rappresentati e difesi da:

MORRONE AVV. CORRADO

con domicilio eletto in ROMA

VIALE XXI APRILE 11 C/ ST PANUNZIO

presso

MORRONE AVV. CORRADO

contro

COMUNE DI ROMA
rappresentato e difeso da:
BONANNI AVV. PIETRO
con domicilio eletto in ROMA
VIA TEMPIO DI GIOVE, 21
presso AVVOCATURA COMUNE DI ROMA
MUNICIPIO DI ROMA I^

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
delle deliberazioni della Giunta comunale n. 139 del 29.3.2006 e n. 568 del 28.10.2005, nonché della deliberazione del C.C. n. 119 del 30.5.2005, in parte qua, e del provvedimento del Municipio I del Comune di Roma prot. n. 84768 del 30.10.2006, oltre agli ulteriori indicati nell'epigrafe del ricorso dal n. 2 al n. 18; inoltre per il risarcimento del danno;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del:

COMUNE DI ROMA

Udito il relatore Cons. ANTONIO AMICUZZI e uditi altresì per le parti gli avvocati comparsi come da verbale d'udienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che, con riferimento agli elementi richiesti dall'art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034, come integrato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2001, n. 205, allo stato appaiono sussistere i presupposti per accogliere la istanza incidentale di misure cautelari formulata da parte ricorrente, atteso in particolare che le finalità proprie della deliberazione del Consiglio comunale n. 119 del 30.5.05 e della deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 29.3.06 ben possono essere perseguite senza l'aggravamento procedimentale (art. 1, II c., della L. n. 241 del 1990) delle disdette generalizzate (atti impugnati), essendosi constatata, anche in base al tenore del presente ricorso, la permanenza in capo ai ricorrenti dell'interesse a permanere nelle occupazioni di suolo pubblico in atto.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione II ter –
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione e per l'effetto
SOSPENDE l'esecuzione degli atti impugnati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata nella Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma addì 5.2.2007

Consigliere Michele PERRELLI, Presidente:
Consigliere Antonio AMICUZZI, Estensore

